



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 27/2023

ACCONTO IVA 2023

Entro il 27 dicembre deve essere versato l'acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno (art. 6, legge n. 405/1990). Il pagamento deve avvenire mediante il modello F24, esclusivamente per via telematica.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati al versamento tutti i contribuenti che effettuano:

- 1) liquidazioni e versamenti mensili;
- 2) liquidazioni e versamenti trimestrali;

Mentre non dovranno versare l'acconto:

- i soggetti che hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure che hanno iniziato l'attività;
- i soggetti che hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito d'imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'IVA;
- gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali, oppure entro il 30 novembre se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad IVA;
- i produttori agricoli previsti dall'art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
- i soggetti esercenti attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- i soggetti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con un'eccedenza detraibile di imposta;

- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario.
- i contribuenti per i quali risulti un importo dovuto a titolo di acconto non superiore a 103,29 euro;

METODOLOGIE DI CALCOLO

Esistono tre diverse metodologie di calcolo per determinare l'acconto IVA (a cui se ne aggiunge una quarta per particolari settori):

1) Metodo analitico

È basato sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) oppure dal 1° ottobre al 20 dicembre (in caso di contribuenti trimestrali).

2) Metodo storico

L'acconto IVA è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo dovrà essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente.

La base di calcolo su cui si applica l'88%, è pari al debito d'imposta risultante:

- per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale IVA;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" - autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, etc., dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente.

3) Metodo previsionale

L'acconto è calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare sino al 31 dicembre.

Con tale metodo, l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:

- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Al fine di rendere omogeneo il dato storico con quello previsionale, si dovrà considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

4) Settori particolari

I soggetti che operano nei settori delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc. fanno riferimento al 98% della media dell'imposta dovuta per i tre trimestri, se nell'anno precedente hanno versato più di due milioni di euro di IVA (art. 1, comma 471, legge n. 311/2004).

METODO DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVA dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. Si potrà compensare l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

A differenza di quanto è stabilito per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

CODICE TRIBUTO	TIPOLOGIA
6013	Contribuenti mensili
6035	Contribuenti trimestrali

Massima attenzione al fatto che l'acconto versato dovrà essere sottratto dall'IVA da versare:

- per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA, per i contribuenti trimestrali;
- da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali.

CONTRIBUENTE	L'ACCONTO ANDRA' SOTTRATTO DA:
Mensile	Liquidazione relativa al mese di dicembre (entro il 16 gennaio 2024)
Trimestrale	Dichiarazione annuale IVA (entro il 18 marzo 2024)
Trimestrale speciale	Liquidazione del 4° trimestre (entro il 16 febbraio 2024)

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*